



# COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

\*\*\*\*\*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaventi e questo giorno venticinque del mese di novembre, alle ore 18,23, in seconda convocazione, in video-conferenza, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in sessione straordinaria, in seduta pubblica.

DELIBERAZIONE  <b>N. 73</b>  del <b>25.11.2020</b>	OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI – Regolamento imposta di soggiorno – Approvazione nuovo testo.
---	--

Sono presenti, dei n. 16 consiglieri assegnati al Comune, n. 14 come segue:

	Presenti	Assenti
<i>Cinci Elia</i>	X	
<i>Lombardo Giuseppe</i>	X	
<i>Renzi Romina</i>	X	
<i>Scardigli Cristina</i>	X	
<i>Bracali Elia</i>	X	
<i>Scardigli Simone</i>	X	
<i>Migliorini Arianna</i>	X	
<i>Giovannoni Lorian</i>	X	

	Presenti	Assenti
<i>Langneble Mawulom Daniella</i>		X
<i>Ceccherini Federica</i>	X	
<i>Orsi Lido</i>	X	
<i>Bartalini Elisa</i>		X
<i>Baldini Damiano</i>	X	
<i>Palazzo Eliseo</i>	X	
<i>Giannoni Stefano</i>	X	
<i>Nencini Emmanuele</i>	X	
Ed il Sindaco <i>Cucini Giacomo</i>	X	

PRESIEDE il Consigliere Sig.ra Renzi Romina

PARTECIPA il Segretario Generale Dott. Danilo D'Aco, incaricato della redazione del presente verbale

SCRUTATORI: Cinci - Giannoni

ASSESSORI PRESENTI: Dei – Arrigoni – Bagni - Conforti - Masini



OMISSIS

Sono presenti n. 15 componenti il Consiglio Comunale ed assenti i consiglieri Langneble e Bartalini.

OMISSIS

Alle ore 21,45 si collega il consigliere Langneble.

Conseguentemente sono presenti n. 16 componenti il Consiglio Comunale ed assente il consigliere Bartalini.

( N. 73 )

OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI – Regolamento imposta di soggiorno – Approvazione nuovo testo.

-----  
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto: “TRIBUTI COMUNALI – Regolamento imposta di soggiorno – Approvazione nuovo testo.”;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’Art. 49 del Decreto Legislativo N. 267 del 18.08.2000 dal Responsabile del Settore Finanziario e Interni in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO l’allegato parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti n. 30 del 23.11.2020;

Con votazione espressa a voce dal seguente esito:

PRESENTI	n. 16
ASTENUTI	n. 4 (Baldini – Palazzo – Giannoni – Nencini)
VOTANTI	n. 12
VOTI FAVOREVOLI	n. 12
VOTI CONTRARI	nessuno

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata:

Vista la deliberazione C.C. n. 13 del 14.03.2012 con la quale è stato approvato il Regolamento sull’Imposta di Soggiorno in vigore dal 01/04/2012 ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23;

Vista la deliberazione C.C. n. 14 del 25.03.2019 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al suddetto Regolamento ed è stato approvato un nuovo testo coordinato;

Visto il comma 1 ter dell’articolo 4 del D. Lgs. 23/2011, come modificato dall’art. 180 del D.L. 34 del 19.05.2020, convertito in legge 77/2020 secondo il quale il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.



Preso atto del comma 5 ter dell'articolo 4 del D.L. 50/2017, come modificato dal D.L. 34 del 19.05.2020, convertito in legge 77/2020 secondo il quale il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

Considerato che il Comune di Certaldo mette a disposizione delle strutture ricettive l'applicativo Stay Tour per la gestione dell'imposta di soggiorno e l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 7 del Regolamento;

Preso atto che il Comune può disciplinare le modalità applicative del tributo mediante apposito regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D. lgs. n. 446/1997;

Visto l'articolo n. 4 del D. Lgs. n. 23/2011 e s.m.i;

Visto l'articolo n. 4 del D.L., n. 50/2017 convertito nella L. n. 96/2017 e s.m.i;

Visto l'articolo n. 52 del D. Lgs. n. 446/1997;

Visto l'articolo n. 1, commi dal 161 al 169 della Legge n. 296/2006;

Visti i Decreti Legislativi 18 dicembre 1997 n. 471, 472 e n. 473;

Visto l'articolo n. 7-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la legge n. 689/1981;

Visto l'articolo n. 42, comma 2, lettera f). del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti l'articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

## DELIBERA

1) di approvare per i motivi esposti in premessa l'allegato Regolamento per l'Imposta di Soggiorno (allegato A);

2) di provvedere ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 15bis del D.L. 34/2019, alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Quindi,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità che la presente deliberazione acquisti immediata efficacia giuridica, con votazione dal seguente esito:

PRESENTI	n. 16
ASTENUTI	n. 4 (Baldini – Palazzo – Giannoni – Nencini)
VOTANTI	n. 12
VOTI FAVOREVOLI	n. 12
VOTI CONTRARI	nessuno

## DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

---



**Comune di Certaldo**  
**Regolamento dell'Imposta di soggiorno**

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento .....	2
Articolo 2 - Presupposto di applicazione .....	2
Articolo 3 - Soggetto passivo .....	2
Articolo 4 - Esenzioni.....	3
Articolo 5 - Misura dell'imposta.....	4
Articolo 6 - Versamento dell'imposta.....	4
Articolo 7 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi.....	4
Articolo 8 - Interventi da finanziare.....	6
Articolo 9 - Attività di accertamento dell'imposta.....	6
Articolo 10 - Sanzioni tributarie e ravvedimento .....	7
Articolo 11- Sanzioni amministrative non tributarie .....	7
Articolo 12 - Rimborsi.....	7
Articolo 13 - Interessi .....	8
Articolo 14 - Riscossione coattiva .....	8
Articolo 15 - Contenzioso .....	9
Articolo 16 - Funzionario Responsabile .....	9
Articolo 17 - Disposizioni transitorie.....	9
Articolo 18 - Entrata in vigore e disposizioni finali .....	9

## **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, istituita con delibera C.C. n. 13 del 14.03.12 e modificata con delibera C.C. n. 14 del 25.03.19

## **Articolo 2 - Presupposto di applicazione**

1. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Certaldo come definite, in linea di principio, dalla legge regionale del turismo L. RT n. 86/2016 in materia di turismo e in materia di attività agrituristica alberghiera, quali: alberghi, residenze turistiche- alberghiere, campeggi, campeggi di transito, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), unità immobiliari destinate a locazioni brevi ai sensi del dl 50/2017, agriturismi, strutture di turismo rurale ubicate nel territorio del Comune di Certaldo.

2. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.

## **Articolo 3 - Soggetto passivo**

1. Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica non residente nel Comune di Certaldo che alloggia nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.
2. Ai sensi del comma 1 ter dell'art. 4 del D. Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 180 del D.L. 34 del 19.05.2020, convertito in legge 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.
3. Ai sensi del comma 5-ter dell'art. 4 del Decreto Legge 4 aprile 2017, n. 50, come modificato dal D.L. 34 del 19.05.2020, convertito nella legge n.77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.



4. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta e il soggetto che incassa il canone della locazione breve, provvedono al relativo incasso e al successivo versamento al Comune di Certaldo.

#### **Articolo 4 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
- b) I pellegrini, muniti delle credenziali, che percorrono la Via Francigena;
- c) i malati ed i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, anche per trattamento di day hospital, in ragione di un accompagnatore per paziente.
- d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- e) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- g) il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- h) Dipendenti di strutture ricettive non residenti che lavorano nella medesima struttura ed alloggiano per motivi di lavoro;
- i) Studenti iscritti all'Università degli Studi di Firenze, sede di Empoli
- j) Gli ospiti delle strutture ricettive che utilizzano la camera in day use
- k) I portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;

2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

## **Articolo 5 - Misura dell'imposta**

1. L'Imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive risultanti nell'allegato B) del presente Regolamento. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia.
2. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge, previo parere consultivo dell'Osservatorio Turistico di Destinazione e delle Associazioni di Categoria.
3. L'imposta non si applica oltre il 6° pernottamento consecutivo nell'anno solare, nella medesima struttura ricettiva.
4. L'imposta si applica fino ad un massimo di 8 pernottamenti complessivi nell'anno solare, nel caso di persone che, anche in modo non continuo, alloggiano per periodi prolungati di tempo contrattualmente prefissati purché documentabili ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni.

## **Articolo 6 - Versamento dell'imposta**

1. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dal soggetto passivo entro il termine del soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, deve richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno e rilasciare apposita quietanza, tramite le seguenti modalità alternative:
  - a) registrazione del pagamento in fattura/ricevuta (indicando la seguente causale: "assolta imposta di soggiorno per euro..... fuori campo applicazione IVA");
  - b) utilizzo di bolletta prodotta dall'applicativo "Stay Tour" messo a disposizione dal Comune di Certaldo per la gestione dell'imposta.

## **Articolo 7 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi**

- 1 Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.
2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:

- a) essere accreditati al sistema informativo comunale tramite l'applicativo "Stay Tour" per la gestione dell'imposta di soggiorno del Comune di Certaldo;
- b) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza nel rispetto delle modalità indicate dall'articolo 6;
- c) versare trimestralmente al Comune l'imposta di soggiorno entro il giorno 16 del mese successivo. Il termine di versamento definito dalla presente lettera rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso versamento;
- d) Il versamento deve avvenire con le seguenti modalità:

- delega di pagamento F24;

- mediante bollettino postale o bonifico bancario intestato a Comune di Certaldo - Servizio Tesoreria;

- tramite il nodo dei pagamenti PAGO PA;

- mediante pagamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria Comunale;

e) allestire appositi spazi in cui mettere a disposizione dei propri ospiti il materiale informativo predisposto e fornito dal Comune promuovendone la divulgazione;

f) presentare mediante il canale telematico di cui alla lettera a) entro i termini stabiliti al precedente punto c) la comunicazione periodica contenente le informazioni relative all'imposta incassata nel trimestre, comprensiva del numero di coloro che hanno pernottato presso la struttura, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4 ed il relativo periodo di permanenza, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

3. L'obbligo della comunicazione sussiste anche se non ci sono stati pernottamenti nel periodo di riferimento.

4. Tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno deve essere conservata per almeno cinque anni, al fine di consentire i controlli da parte del Comune.

g) In caso di rifiuto al versamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo (turista/ospite), il gestore della struttura ricettiva ovvero il soggetto che interviene nel pagamento della locazione breve, è obbligato al versamento della stessa in qualità di responsabile del pagamento.

h) A decorrere dall'anno d'imposta 2020, il gestore della struttura ricettiva individuato dall'articolo 3 comma 4 del presente regolamento, è obbligato alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero

dell'Economia e delle finanze ovvero, nelle more dell'emanazione del provvedimento, secondo la modulistica definita dal comune.

### **Articolo 8 – Interventi da finanziare**

Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare gli interventi, conformemente a quanto previsto dall'art. 4, comma 1 del citato D.Lgs 23/2011, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Certaldo in materia di turismo, previo parere consultivo dell'Osservatorio Turistico di Destinazione e delle Associazioni di Categoria, per la promozione del turismo (organizzazione e sviluppo degli uffici di informazione turistica, organizzazione del prodotto turistico locale, progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali, ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile, trasporti pubblici locali), la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali attinenti.

### **Articolo 9 – Attività di accertamento dell'imposta**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1 commi da 161 a 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 1 della Legge 160/2019 comma 792 in materia di accertamento esecutivo.
2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento per importi unitari inferiori ad euro 30,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.
3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi ad esibire o trasmettere atti, documenti e questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico.

### **Articolo 10 – Sanzioni tributarie e ravvedimento**

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997 n. 471, 472 e n. 473.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno rispetto alla scadenza indicata nel comma 2 dell'articolo 7, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.

3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione prevista dal comma 2 dell'articolo 7 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

4. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 472/97, la sanzione per le violazioni commesse dal 19 maggio (data di entrata in vigore del DL 34/2020) è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza;

5. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

#### **Articolo 11 – Sanzioni amministrative non tributarie**

1. Costituiscono violazioni punibili ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, le fattispecie:

- a) omesso accredito al sistema informativo comunale previsto dall'art. 7;
- b) violazione degli obblighi di informazione verso il contribuente previsti nel precedente articolo 7;
- c) mancata presentazione della comunicazione periodica prevista dal comma 2 dell'articolo 7.

2. Per le violazioni previste nel presente articolo, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 irrogata mediante il procedimento di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti. A tal fine si applica la legge 689/81.

#### **Articolo 12- Rimborsi**

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta

stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nelle comunicazioni e nelle dichiarazioni di cui al precedente art. 7;

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 30,00.

### **Articolo 13 – Interessi**

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al saggio legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

### **Articolo 14 – Riscossione coattiva**

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

### **Articolo 15 - Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

### **Art. 16 - Funzionario Responsabile**

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta.

### **Articolo 17 - Disposizioni transitorie**

1. Gli obblighi dichiarativi e di versamento previsti dal previgente regolamento per l'anno 2020, si intendono riferiti agli adempimenti contenuti nell'articolo 7 del presente regolamento in materia di comunicazione periodica e di termini di versamento, approvati in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 180 del DL 34/2020.

2. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di Agente Contabile, i gestori delle strutture ricettive continuano a presentare il conto di gestione delle somme maneggiate a titolo di imposta di soggiorno. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il gestore dovrà consegnare al Comune il conto reso su modello 21 mediante Pec, posta o consegna diretta all'Ufficio protocollo dell'Ente. Il Comune provvederà alla trasmissione alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all'art. 233 del D. Lgs. 267/2000.

#### **Art. 18 – Entrata in vigore e disposizioni finali**

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 15bis del D.L. 34/2019 il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ai fini della decorrenza delle singole disposizioni, si applica l'articolo 180 del D.L. 34/2020, in quanto compatibile.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.



Allegato B)

<b>TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE RICETTIVE</b>
HOTEL 5*
HOTEL 4*
HOTEL 3*
HOTEL 2*
HOTEL 1*
RTA
CAMPEGGI 1,2,3,4*
OSTELLI
CASE PER FERIE
AFFITTACAMERE PROFESSIONALI
AFFITTACAMERE NON PROFESSIONALI
CASE VACANZE
RESIDENZE D'EPOCA
RESIDENCE 2,3,4*
AGRITURISMO 1,2,3, 4, 5 girasoli
ALLOGGI PRIVATI DESTINATI ALLE LOCAZIONI BREVI
AGRICAMPEGGI





**COMUNE DI CERTALDO**  
**PROVINCIA DI FIRENZE**

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

**PARERE N° 30 del 23/11/2020**

**OGGETTO: Parere su proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto: TRIBUTI COMUNALI – REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE NUOVO TESTO.**

Il Collegio dei Revisori del Comune di Certaldo, nelle persone del presidente dott. Roberto Del Vecchio e dei membri rag. Roberto Chiucini e rag. Roberto Lusini,

visto

- l'art. 4 del D. lgs. 14/03/2011, istitutivo dell'Imposta di soggiorno, e le modifiche apportate dal comma 3 dell'art. 180 del D. L. Rilancio n° 34 del 19/05/2020, convertito nella L. 17 luglio 2020 n° 77;

- il D. Lgs. n. 446/1997, art. 52, avente ad oggetto "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni"

- la proposta di delibera Consiliare in oggetto, comprensiva dell'allegato "A" Regolamento dell'Imposta di Soggiorno, che formano parte integrale e sostanziale del presente parere,

considerato

- che a seguito della variazione normativa prevista nel succitato Decreto Rilancio risulta necessario che l'Ente si doti di un nuovo regolamento;

tenuto conto

- dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'articolo 49, 1° comma, e dell'art. 147-bis, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 rilasciati dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile della Ragioneria, in data 20 novembre 2020;

dopo attenta analisi della documentazione prodotta

**ESPRIME**

**parere favorevole alla proposta di deliberazione Consiliare avente ad oggetto "TRIBUTI COMUNALI - REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE NUOVO TESTO".**


23 novembre 2020.

dott. Roberto Del Vecchio

rag. Roberto Chiucini

rag. Roberto Lusini

(Documento firmato digitalmente)





# COMUNE DI CERTALDO

Città Metropolitana di Firenze

\*\*\*\*\*  
**PARERI** resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 allegati alla deliberazione di Consiglio Comunale:

avente il seguente oggetto:

TRIBUTI COMUNALI – Regolamento imposta di soggiorno – Approvazione nuovo testo.

\*\*\*\*\*

Visto l'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 esprimo parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** del presente schema di deliberazione.

*Vedi sul retro eventuale parere contrario.*

Certaldo, 20.11.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
( F.to Dott.ssa Tania Frediani )


\*\*\*\*\*

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto e rilevato che la stessa non presenta aspetti di natura contabile, non esprime alcun parere in merito in quanto non ricorrono gli estremi per l'espressione del parere di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Certaldo, 20.11.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
( F.to Dott.ssa Tania Frediani )



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(F.to Dott.ssa Romina Renzi)

IL SEGRETARIO GENERALE

(F.to Dott. Danilo D'Aco)

---

---

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di giorni DIECI dalla sua pubblicazione all'albo pretorio il 14 Dicembre 2020 (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Certaldo, \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

---

---

La presente deliberazione è stata:

- Revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
 Modificata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Certaldo, \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Certaldo, 14 Dicembre 2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

( F.to Dott. Danilo D'Aco )

